

Definizione liti doganali: dalla proposta alla sottoscrizione dell'accordo

Stefano Loconte - Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM Jean Monnet di Casamassima, e Irene Barbieri - Loconte & Partners

L'Agenzia delle Dogane ha scandito, in dettaglio, l'iter procedimentale previsto per la composizione delle liti fiscali aventi ad oggetto il recupero dell'accisa su prodotti energetici, alcol e bevande alcoliche. Le tappe da seguire per la rottamazione doganale vanno dalla formulazione della proposta di definizione della controversia alla sottoscrizione del contratto di transazione da parte dell'Agenzia delle Dogane. La definizione delle controversie in materia di accise e di IVA afferente consente di estinguere la pretesa tributaria, offrendo in pagamento almeno il 20% dell'importo dovuto, senza dover corrispondere interessi, indennità di mora e sanzioni.

Come disposto dall'art. 5-*bis* del decreto collegato alla legge di Bilancio 2017, limitatamente alle vertenze in materia di **accise** ed **IVA** afferente, pendenti alla data del 2 dicembre 2016 e relative a fatti anteriori al 1° aprile 2010, il contribuente potrà **estinguere la pretesa tributaria** offrendo in pagamento almeno il 20% dell'importo dovuto, senza dover corrispondere interessi, indennità di mora e sanzioni.

A tal fine, con una nota del 15 giugno 2017, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha chiarito minuziosamente le fasi in cui si articola la procedura che dovrà essere attivata per la composizione della lite doganale.

Leggi anche [Definizione delle controversie in materia di accise: i chiarimenti](#)

Proposte transattive da valutare caso per caso

Al precipuo scopo di deflazionare il contenzioso tributario senza rinunciare indiscriminatamente alla pretesa erariale, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sarà chiamata a valutare, **caso per caso**, le proposte di definizione delle liti formulate dai contribuenti, rimanendo libera da qualsivoglia vincolo di accettazione.

A tal fine verranno impiegati nel giudizio **due criteri**:

- la **non manifesta sproporzione** tra l'accordo transattivo e la pretesa originaria;
- la **parità di trattamento** tra i soggetti che versano in situazioni similari.

Per soppesare la congruità dell'importo offerto, l'Ufficio dovrà anzitutto procedere ad un'attenta disamina dei **profili oggettivi** della vicenda, ivi incluso lo stato e il grado del giudizio pendente, la durata della vertenza, il possibile esito processuale e, nelle ipotesi in cui sussista una notizia di reato pur senza che sia stato instaurato il procedimento penale, altresì la condotta assunta dal soggetto obbligato.

Seguirà poi il prudente apprezzamento della **situazione patrimoniale** del contribuente, compresa la valutazione della sua concreta solvibilità, della consistenza del patrimonio di cui è titolare e, soprattutto, della probabilità che lo stesso venga sottoposto a procedure concorsuali; nel qual caso il recupero erariale sarebbe evidentemente a rischio.

Attuazione dell'accordo transattivo: schema procedimentale

Sono **cinque i passaggi operativi** per mezzo dei quali verrà concretamente attuata la sanatoria del contenzioso doganale:

- 1) anzitutto il soggetto interessato dovrà rivolgere una **proposta di transazione** alla Struttura territoriale di vertice, nel cui ambito insiste l'Ufficio delle Dogane che ha emesso l'atto impugnato, per il tramite di quest'ultimo. Nella proposta dovrà precisare l'importo offerto, le modalità di pagamento prescelte (unica soluzione o un **massimo di 7 rate annuali**) e la definizione della controversia pendente.
- 2) l'Ufficio delle Dogane trasmetterà gli atti alla Struttura di vertice, non prima di aver espresso un **parere** circa la somma offerta e la sussistenza dei presupposti a cui il Legislatore subordina la composizione della lite.
- 3) La Struttura territoriale di vertice esaminerà la proposta - corredata dai rilievi dell'Ufficio - e, dopo aver effettuato gli approfondimenti del caso, alla luce dei criteri succitati prenderà una **decisione** in ordine alla congruità dell'offerta avanzata dal contribuente, sempre che non la ritenga inammissibile per difetto dei presupposti di cui all'art. 5-*bis*, D.L. n. 193/2016. Qualora la disamina dia esito negativo, in quanto l'offerta avanzata non sia apparsa sufficientemente congrua, sarà cura della Struttura stessa formulare una **controproposta**.
- 4) La bozza dell'atto di transazione così elaborata verrà inviata all'Avvocatura Distrettuale competente nell'ambito delle rispettive circoscrizioni, essendo prodromico alla conclusione dell'accordo transattivo il suo parere di legittimità e congruità.
- 5) Con il benestare dell'Avvocatura, la Struttura territoriale di vertice trasmetterà al contribuente il contratto di transazione che è disponibile a concludere, fissando la data per la reciproca **sottoscrizione**, oltre la quale - in assenza di un giusto motivo di differimento - non sarà più possibile comporre la controversia. Una volta sottoscritto il contratto, entro 60 giorni il soggetto obbligato dovrà procedere al pagamento dell'intero importo pattuito o della prima rata pena la risoluzione automatica dell'accordo stesso. Per la decisione circa la sospensione della relativa vertenza pendente si dovrà, invece, attendere la decisione del Giudice, cui l'Ufficio delle Dogane si rimette interamente.